PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 316/XI

SINIS
25.01.18

Partito Democratico

3^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – "Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio" – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro)"

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 4572 del 29/1/2018
Classificazione 2-5

IL Presidente del Gruppo consiliare PD

(On. Sebastiano Romeo)

RELAZIONE DESCRITTIVA

- L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – "Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio" – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro), al comma 2 testualmente dispone:

<<2. La nomina del Commissario liquidatore è effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione Calabria.>>

Al fine di ampliare la cerchia dei soggetti nell'interno della quale è possibile individuare il Commissario liquidatore della Fondazione F.I.E.L.D. appare opportuno modificare la suindicata disposizione prevedendo che la scelta possa essere effettuata non solo nell'ambito dei dirigenti ma anche tra i funzionari (categoria D)

Si propone, pertanto, di sostituire il comma 2 dell'articolo 3 sopra precisato con la seguente formulazione, riproduttiva di quella dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30:

<<Il Commissario liquidatore è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale.>>

* * * * *

- Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in questione contempla solo modifiche ordinamentali e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

L'invarianza finanziaria è, inoltre, rafforzata dalla previsione del comma 3 del medesimo articolo 3 della l.r. n. 8/2017 (*<<La funzione del Commissario liquidatore è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria>>*), il cui tenore rimane invariato.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che Modifica l'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8.	-	-	-
2	Clausola di invarianza.	-	-	-
3	Entrata in vigore.	-	-	-

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8)

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – "Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio" – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro), il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Commissario liquidatore è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale.>>.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.